

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO, DI DURATA SESENNALE RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO PER UN MASSIMO DI ULTERIORI TRE, DI RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI A FAVORE DEGLI UTENTI DELL'OSPEDALE DI SASSUOLO SPA; CONTRATTO ATTIVO. IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA SOTTOPOSTO AD INCREMENTI DI GARA: € 80.000 IVA ESCLUSA. COSTI PER LA SICUREZZA NON SOTTOPOSTI A RIBASSO € 540.

Premessa.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.36/2023, è Luca Bagnoli, mail: l.bagnoli@ospedalesassuolo.it, mentre il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, di supporto al RUP, è Andrea Ferrocì mail: a.ferrocì@ospedalesassuolo.it.

Il RUP e su sua delega il Responsabile del procedimento di affidamento, è il referente di tutte le comunicazioni ufficiali nei confronti del fornitore che riguardino gli elementi essenziali del contratto, ovvero: oggetto, durata, corrispettivi, contraenti e applicazioni penali. In assenza di tali comunicazioni il contraente non è autorizzato a modificare il contenuto quali-quantitativo del contratto; curerà gli adempimenti amministrativi legati alla procedura ed a tale scopo può essere supportato da idonee figure professionali. Le ditte partecipanti possono richiedere accesso agli atti di gara, anche per quelli endo procedurali (verbali della commissione giudicatrice, offerte presentate) il cui accesso è differito all'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva. Le domande di accesso agli atti, in carta libera, dovranno essere presentate al Responsabile del Procedimento al seguente indirizzo PEC: ufficio.acquisti@pec.ospedalesassuolo.it. Il procedimento di scelta del contraente viene svolto dall'Ospedale di Sassuolo in qualità di stazione appaltante singola per soddisfare le proprie esigenze istituzionali.

Art. 1 Tipologia degli utenti e dati di attività.

Gli utenti che usufruiranno del servizio oggetto del presente capitolato sono prevalentemente i pazienti ambulatoriali, i degenti ed il personale operante presso i reparti o i servizi dell'ospedale, nonché dagli accompagnatori dei pazienti o il personale delle ditte appaltatrici presenti all'interno dell'ospedale. La licenza relativa al servizio in oggetto è riferita esclusivamente all'esercizio annesso alla struttura ospedaliera e pertanto non potrà costituire oggetto di trasferimento in altro luogo.

Art. 2 Referenti del servizio.

L'ospedale di Sassuolo individuerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, che potrà coincidere anche con la figura del RUP, che avrà il compito di svolgere tutte le funzioni di controllo indicate dall'art. 114 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, di concerto con il RUP qualora le due funzioni non coincidano.

A sua volta la ditta aggiudicataria del contratto avrà l'obbligo di nominare un proprio "Referente tecnico", esperto, qualificato e reperibile tramite telefono cellulare h24, a cui Il Direttore dell'esecuzione dovrà rivolgersi per tutte le problematiche inerenti il servizio è che costituirà l'interfaccia unico per l'ospedale di Sassuolo; ogni notifica rivolta al suddetto Referente s'intende rivolta ad ogni effetto di legge conseguente alla ditta esecutrice del servizio.

Art. 3 Specifiche tecniche e caratteristiche funzionali dei distributori.

I distributori di alimenti e bevande andranno collocati in appositi spazi all'interno dei reparti o in zone adiacenti a sale di attesa come riportato nel seguito del presente documento. L'ospedale ha comunque la facoltà di richiedere lo spostamento dei distributori in sede diversa in caso di necessità strutturali (ad es. attivazione di cantieri di lavori) o organizzative così come la loro temporanea rimozione. Le aree occupate dai distributori automatici e quelle immediatamente antistanti, saranno messe a disposizione della ditta esecutrice che ne potrà usufruire solo per il tempo necessario a svolgere le attività connesse al servizio. Le macchine devono garantire le seguenti erogazioni: bevande calde e fredde, caffè, cioccolata, gelati, yogurt, snack dolci e salati, prodotti da forno confezionati singolarmente, prodotti a base di latte (non in polvere) parzialmente scremato, scremato e intero, budini, (privi di elementi che disturbano la deglutizione es.: noccioline, cioccolato solido), prodotti dietetici, insalata, frutta ed alimenti rientranti comunque nel concetto di "alimentazione sana" e che favoriscano, per quanto possibile il percorso produttivo c.d. della "filiera corta".

In tale ottica, saranno svolte dal committente indagini conoscitive rivolta agli utenti al fine di verificare il livello di gradimento dei prodotti distribuiti, anche nell'ottica di inserire nuovi prodotti o di rimuoverne altri in accordo con la ditta esecutrice del servizio.

Tutti i distributori automatici installati devono avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia di igiene, di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni secondo le norme vigenti ed essere conformi alle disposizioni tecniche CEI 61.1 "Norme per apparecchi di uso domestico e simili" e 61.6 "Norme particolari per distributori automatici". Le macchine devono essere regolarmente collaudate con documento che va esibito prima dell'inizio del servizio.

I distributori dovranno essere attivi sulle intere 24 ore tutti i giorni dell'anno e devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- essere nuovi di fabbrica;
- essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno e tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici a contatto con le sostanze alimentari, composte di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei dolci;
- non essere collocati nelle vicinanze di fonti di calore;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo HACCP;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
- essere dotati di idonei portarifiuti tenuti in buone condizioni igieniche;
- avere dimensioni di ingombro in funzione degli spazi disponibili.

A loro volta le bevande ed i generi di conforto somministrati devono:

- essere di prima qualità e di produzione di marche primarie;
- essere prodotti in stabilimenti e laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria;
- corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori sarà effettuata a cure e spese della ditta esecutrice, nei luoghi e nei locali indicati, entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'ospedale di Sassuolo, salvo termini diversi concordati tra le parti; dell'avvenuta attivazione dei distributori sarà poi redatto apposito verbale di consegna sottoscritto tra le parti.

Al termine del contratto, la ditta esecutrice dovrà provvedere ai necessari ripristini entro 30 giorni della comunicazione scritta e dovrà altresì provvedere al reintegro dell'eventuale cauzione versata per il possesso delle chiavi magnetiche.

I distributori dovranno essere accompagnati da tutte le schede tecniche necessarie per consentire all'autorità preposta alla gara la completa valutazione delle macchine offerte ed essere altresì completi delle eventuali certificazioni CE richieste dalle norme di buona tecnica.

Art. 4 Installazione, gestione e manutenzione dei distributori.

Le operazioni di installazione, di gestione e di manutenzione dei distributori automatici sono di pertinenza del gestore del servizio che dovrà svolgerle a proprie cure e spese. Pertanto, dovrà provvedersi al regolare caricamento delle macchine distributrici, alla loro pulizia, disinfezione, manutenzione in genere ed esecuzione di tutti gli interventi necessari per assicurare il corretto svolgimento del servizio; l'eventuale interruzione dell'energia elettrica o l'erogazione dell'acqua dovuta a cause non imputabili al committente, non potranno essere invocate per richiedere eventuali mancati guadagni al committente stesso; il gestore del servizio dovrà altresì essere assicurato per lo svolgimento della propria attività d'impresa al fine dell'eventuale risarcimento di atti di scasso o di vandalismo sui distributori per i quali non può essere prevista nessuna azione di rivalsa nei confronti del committente. Tutte le attività di manutenzione dei distributori, di qualunque natura (ordinaria, straordinaria, programmata, su chiamata) restano a totale carico del gestore del servizio; dette operazioni andranno svolte ogni qualvolta sia necessario per assicurare un'adeguata condizione di pulizia e di igiene delle macchine e dell'area circostante, che se non correttamente svolte formeranno oggetto di diretta responsabilità in capo al gestore del servizio; in tali ipotesi, pertanto, il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà irrogare sanzioni economiche al gestore rapportate alla gravità dell'inadempimento.

Tutti gli interventi di manutenzione ai distributori, effettuati di norma sul posto, dovranno essere finalizzati a risolvere con immediatezza l'eventuale guasto o mancato funzionamento delle macchine, senza prolungate soluzioni di continuità nell'esecuzione del servizio. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il gestore si impegna alla temporanea o definitiva sostituzione della macchina con altro di analoghe caratteristiche qualitative e tecniche.

Resta altresì a carico del gestore la fornitura, l'installazione e lo svuotamento dei contenitori dei "vuoti" depositati dai fruitori del servizio, suddivisi secondo le norme della raccolta differenziata dei rifiuti.

Infine al termine del periodo di validità del contratto, il gestore dovrà rimuovere a proprie cure e spese i distributori e provvedere ad eventuali ripristini edili ed impiantistici dello stato di fatto antecedente le installazioni.

Art. 5 Stato di fatto: dislocazione dei distributori da installare.

E' richiesta l'installazione dei distributori nei seguenti punti dell'ospedale.

REPARTO/SERVIZIO	PIANO	BEVANDE CALDE	ACQUA/ BEVANDE FREDDE	SNACK	TOTALI
RECEPTION	0	1	1	1	3
CORPO CIRCOLARE DS	1°	1	1	1	3
CORPO CIRCOLARE AMMINISTRAZIONE	2°	1	1	1	3
LUNGODEGENZA/RIABILITAZIONE	1°	0	1	0	1

AMBULATORI PALAZZINA	2°	1	1	0	2
PRONTO SOCCORSO	1°	1	1	1	3
AREA ROSSA	1°	0	1	0	1
AREA ROSA SALA PARTO	2°	1	1	0	2
AREA BLU	3°	0	1	0	1
AREA ARANCIONE	4°	0	1	0	1
AREA GIALLA	2°	1	1	0	2
AREA VERDE	3°	0	1	0	1
AREA LILLA	4°	0	1	0	1
AMBULATORI CHIRURGICI	3°	1	1	1	3
AMBULATORI ARS MEDICA	0	1	1	0	2

Art. 6 Indicazione dei prezzi consigliati.

Si riportano di seguito i prezzi di vendita che si ritiene opportuno consigliare, pur non essendo vincolanti per il gestore del servizio.

Prodotti in vendita	Utenti esterni	Dipendenti
Bevande calde	Da € 0,80 a € 1,00	Da € 0,70 a € 0,90
Acqua in bottiglia mezzo litro	€ 0,70	€ 0,50
Snack Fascia 1	Da € 0,90 a € 1,00	Da € 0,80 a € 0,90
Snack Fascia 2	Da € 1,00 a € 1,20	Da € 0,90 a € 1,10
Lattine 33 cl.	€ 1,00	€ 0,90

Art. 7 Norme in materia di sicurezza, di lavoro e disposizioni per il personale dell'appalto.

L'esecutore dell'appalto è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro per il personale del gestore sono contenute nell'allegato Documento di valutazione dei rischi interferenziali; a tal proposito si precisa che i costi della sicurezza derivanti da possibili rischi interferenziali, non sottoposti a ribasso d'asta, ammontano ad € 540. Inoltre, il personale impiegato resterà assoggettato unicamente al potere direttivo, disciplinare e di controllo della ditta aggiudicataria; l'attività sarà quindi erogata dal personale della ditta nel rispetto delle procedure e delle direttive impartite direttamente esclusivamente dal proprio datore di lavoro, che dovrà coordinarsi ed integrarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dal committente. La ditta si fa pertanto garante, nei confronti del committente, dell'adeguatezza dei propri operatori incaricati e di quelli di eventuali sub appaltatori; in particolare i dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore che prestano servizio nelle strutture oggetto dell'appalto, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale richiesta. Il committente potrà richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza; la procedura di allontanamento e di sostituzione di detto personale, dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 7 e 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e successive modifiche ed integrazioni.

Ancor più specificamente il personale che sarà adibito al servizio dovrà attenersi con scrupolo alle seguenti regole:

- avere sempre esposto il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto devono essere riportati gli estremi della relativa autorizzazione;

- eseguire l'attività in modo da non ostacolare l'organizzazione dei servizi ed astenersi dal prendere visione di documentazione diversa da quella oggetto dell'attività commissionata;
- mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera;
- comunicare al committente ogni infortunio occorso durante l'espletamento del lavoro;
- rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza della propria attività lavorativa;
- rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
- attenersi in caso di necessità alle procedure di evacuazione delle strutture aziendali secondo le indicazioni fornite dal committente.

Prima dell'avvio della commessa il gestore del servizio dovrà presentare al committente un elenco nominativo del personale da adibire alle prestazioni commissionate, aggiornando l'elenco con eventuali inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea, per malattia, infortunio, ferie e maternità, trasferimento e cessazione. Il personale della ditta dovrà essere iscritto nel libro paga ed il datore di lavoro dovrà applicare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività. Il committente ha la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e sospendere i pagamenti qualora si riscontrassero irregolarità imputabili alla ditta aggiudicataria. Il committente è altresì sollevato da ogni obbligo o responsabilità verso il personale impiegato per quanto attiene a:

- retribuzione;
- contributi assicurativi ed assistenziali;
- assicurazioni e infortuni;
- obblighi ed oneri relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 8 Clausola sociale.

Ai sensi dell'art. 57 c.1 del D.Lgs. n.36/2023 il presente appalto è sottoposto alla disciplina della "clausola sociale" che impone, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Nella suddetta condizione si stabilisce pertanto che l'operatore economico aggiudicatario dovrà, preferibilmente rispetto a nuove assunzioni, garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato; di conseguenza l'operatore economico aggiudicatario, compatibilmente con la propria organizzazione imprenditoriale offerta per la realizzazione della fornitura, dovrà assumere prioritariamente le persone attualmente coinvolte nella commessa.

ART. 9 Durata del contratto, rinnovo e modifiche.

In attuazione al provvedimento di aggiudicazione del servizio si stipulerà il corrispondente contratto della durata di sei anni ed alla scadenza potrà essere rinnovato per ulteriori tre, di anno in anno, anche previa rinegoziazione delle condizioni in essere. Ai sensi dell'art. 120 c. 9 del D. Lgs n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della quota del negozio contrattuale stesso, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni richieste alle condizioni del contratto originario ed in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione dell'accordo negoziale.

ART. 10 Prezzi, revisione, pagamento del canone.

I prezzi praticati resteranno fissi ed invariati per il primo triennio di validità del contratto; a decorrere dal quarto anno potranno essere aggiornati, anche quelli del canone contrattuale, a seguito di negoziazione con il committente, ma in misura comunque non superiore alla rivalutazione dell'indice Istat Foi per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato nella media degli ultimi 12 mesi antecedenti la scadenza dell'anno, tenendo presente l'andamento dei costi delle materie prime utilizzate.

Il pagamento del canone di offerta dovrà avvenire da parte del gestore del servizio all'ospedale di Sassuolo con rate trimestrali posticipate il primo giorno del mese di aprile, luglio, ottobre e gennaio, previo inoltro di apposita fattura che sarà emessa dall'ospedale e che riporterà il trimestre a cui la fattura si riferisce. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'emissione della fattura previo pagamento elettronico utilizzando le coordinate bancarie che saranno fornite in sede contrattuale.

Si rappresenta che il pagamento del canone di offerta, dovuto a titolo di corrispettivo all'ospedale per la gestione degli spazi in cui si svolge il servizio, rappresenta *la principale obbligazione* per il gestore dell'attività ed il ritardo nel pagamento può costituire legittimo motivo di risoluzione del contratto da parte dell'ospedale stesso; in particolare si precisa che il ritardo del pagamento di oltre 30 giorni rispetto alla scadenza per almeno 3 volte in corso d'anno darà titolo all'ospedale di risolvere il contratto rivalendosi sulla cauzione definitiva per il recupero delle somme non percepite; in tal caso l'ospedale potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria di merito, addebitando le maggiori spese al proposito sostenute all'iniziale aggiudicatario inadempiente.

ART. 11 Periodo di prova.

Si conviene tra le parti che per i primi sei mesi la commessa sia conferita a titolo di prova; alla scadenza di tale periodo quindi, in caso di esito negativo del periodo di prova comunicato con motivazione scritta del committente alla ditta, il contratto potrà essere risolto senza particolari formalità, con l'eventuale scorrimento della graduatoria di merito degli operatori economici idonei, senza che la ditta prima classificata possa richiedere particolari indennità, fatto salvo il pagamento dell'attività effettuata e resa. Nel caso di esito positivo del periodo di prova, la prosecuzione del rapporto contrattuale opererà automaticamente.

ART. 12 Contestazioni, inadempienze e penalità.

Nell'ipotesi in cui per colpa del gestore del servizio o se le prestazioni commissionate fossero incomplete o non rispondenti alle esigenze richieste, il committente applicherà alla ditta aggiudicataria per ogni inadempienza riscontrata, una penale da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300 in rapporto alla gravità dell'inadempimento. Ai sensi dell'art. 126 del Codice dei Contratti Pubblici, inoltre, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Le sanzioni saranno applicate in contraddittorio dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa. L'applicazione delle penali avverrà attraverso l'emissione di una nota di addebito che ne indicherà la causale.

ART. 13. Divieto di cessione del contratto e diritto di sciopero.

È fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo il contratto, a pena di risoluzione dello stesso e perdita della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto del

committente al risarcimento del maggior danno conseguente. E' garantito il diritto di sciopero regolamentato dalla legge n.146/1990 e s.m. (c.d. Gino Guigni) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. In particolare, l'impresa aggiudicataria deve porre in atto tutte le misure atte ad assicurare la continuità o la regolarità del servizio adeguandosi alle eventuali disposizioni del committente.

ART.14 Deposito cauzionale definitivo.

A garanzia della corretta esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare idoneo deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs n. 36/2023 pari al 10% del canone complessivo sessennale di offerta da corrispondere all'ospedale, salve le riduzioni di legge previste. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà allo scadere del contratto, cessata ogni eventuale contestazione; la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che il committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione stessa. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il fornitore stesso deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Ospedale.

ART. 15 Risoluzione del contratto.

Le parti convengono che, oltre quanto già previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed a quanto indicato nei precedenti articoli, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

1- ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)

-apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;

-messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della ditta aggiudicataria;

-mancata osservanza del divieto di subappalto;

-impiego di personale non dipendente della ditta aggiudicataria;

-inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

-nel caso di gravi e ripetute inadempienze segnalate (almeno tre) da parte del committente;

2- ai sensi dell'art. 2 c.3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62:

- qualora i collaboratori a qualsiasi titolo del fornitore si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile con il presente appalto;

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011 (normativa antimafia) ovvero sia intervenuta sentenza definitiva per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato tramite PEC del committente, che si riserva altresì il diritto di ricorrere ad altra ditta per il soddisfacimento del fabbisogno oggetto del contratto risolto, prioritariamente scorrendo la graduatoria di aggiudicazione, o in subordine individuando il nuovo contraente secondo le modalità consentite dall'ordinamento giuridico. Il maggior costo sostenuto sarà quindi addebitato alla ditta inadempiente.

ART. 16 Risoluzione delle controversie.

Le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto saranno inizialmente composte con accordo bonario tra le parti in base alla procedura prevista dall'art. 210 del D. Lgs

n.36/2023. E' ammessa altresì la transazione ai sensi dell'art. 212 del suddetto D. Lgs qualora non sia possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Nell'ipotesi di ricorso all'Autorità giudiziaria, è competente in via esclusiva il foro territoriale in cui il contratto è stato sottoscritto. Non è peraltro prevista la costituzione del Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del D. Lgs n.36/2023, trattandosi di appalto di valore complessivo inferiore ad € 1.000.000.

ART. 17 Spese contrattuali e rinvio a norme di diritto vigente.

Le spese di registrazione e di bollo del contratto saranno a carico dell'appaltatore ed il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 634 del 26/10/1972. Infine, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, ai principi della legge n. 241/1990 e s.m. nonché agli usi ed alle consuetudini.

Il Responsabile della fase di affidamento

Andrea Ferroci